



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, BUEMI,
FRAVEZZI e PANIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani
alle attività professionali intellettuali

ONOREVOLI SENATORI. – Gli importanti e recenti mutamenti intervenuti in tutti gli aspetti sociali ed economici del nostro Paese impongono una maggior attenzione anche al settore delle libere professioni, che racchiude in sé una componente innovativa e una rilevante sezione del «capitale umano».

Il decreto «Cresci-Italia» (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) ha manifestato l'aderenza alla logica della *deregulation* come stimolo alla crescita, perseguendo l'obiettivo di rendere il mercato dei servizi professionali efficiente e trasparente attraverso una riforma delle professioni che mira ad ampliare le possibilità di scelta ai consumatori. In particolar modo, l'intenzione del Legislatore di introdurre maggiore concorrenza e semplificazione nel settore dei servizi professionali prende corpo nella volontà di disciplinare il contenuto dei contratti di prestazione d'opera professionale, gli oneri informativi a carico del professionista, l'abrogazione del sistema di determinazione legislativa dei compensi tariffe professionali e le società tra professionisti.

La riforma delle professioni, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dedica spazio anche alle fasce più giovani appartenenti al mondo professionale. Per esempio, l'articolo 6 stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore ai diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli na-

zionali degli Ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Oltre a ciò, al tirocinante è riconosciuto il diritto di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Tuttavia, le nuove norme introdotte con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, anziché migliorare la professionalità dei tecnici iscritti ai rispettivi ordini professionali, a garanzia e vantaggio del cliente, rischiano di diventare solo un ulteriore carico economico-lavorativo che graverà sulle spalle dei professionisti italiani.

Gli elementi specifici della riforma delle professioni sono sostanzialmente tre: l'obbligo di formazione continua, l'obbligo di assicurazione Responsabilità Civile professionale e la costituzione dei consigli di disciplina. Con particolare riferimento ai primi due aspetti, il pericolo è che si avvantaggeranno i professionisti più abbienti, che potranno comprare una posizione di maggiore vantaggio rispetto a colleghi meno fortunati o a colleghi più giovani.

In merito all'obbligo di formazione continua vi sono molti dubbi che consistono, soprattutto, nel non sapere se ed in che modo

questa formazione obbligatoria sarà economicamente onerosa, se sarà fruibile o almeno integrabile con i convegni e/o seminari tecnici organizzati, gratuitamente, da società o enti operanti nei vari settori tecnico-scientifici. Se la formazione obbligatoria dovesse avvenire esclusivamente a titolo oneroso sarebbe un serio scalino per l'accesso all'attività professionale, sia dei professionisti giovani, che di quelli che dispongono di un esiguo portafoglio lavori.

La trasformazione in un obbligo permanente di dotarsi di un'assicurazione che copra i rischi professionali si potrà tramutare in un nuovo *business* che farà lievitare i costi assicurativi e schiaccerà nuovamente il professionista economicamente più debole, a tutto vantaggio di quel professionista che dispone di maggiori possibilità economiche.

Insomma, se questo è il concetto di semplificazione proposto dal decreto siamo al paradosso istituzionale: semplifichiamo complicando ulteriormente.

Il presente disegno di legge non intende modificare le riforme di recente introdotte in materia di attività professionali, ma si prefigge lo scopo di agevolare l'accesso dei giovani alle attività professionali intellettuali. In particolare istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali intellettuali, con particolare attenzione ai giovani.

Oggi, il mondo professionale assiste a una polarizzazione sempre più accentuata: da una parte i più anziani (*over 40*) che hanno potuto vivere situazioni economiche e sociali più convenienti e dall'altra i giovani (*under 40*) che sono incappati in una delle fasi più delicate e complesse della storia del nostro Paese. Secondo alcuni dati forniti dall'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati), il reddito medio dei professionisti *under 40* risulta, in media, inferiore del 48,4 per cento rispetto al reddito

degli *over 40*. Tra le donne di generazione diversa la differenza percentuale sale fino al 55,8 per cento.

È giusto che coloro che hanno trenta o quaranta anni di professione alle spalle guadagnino bene, ma non è giustificata una differenza così marcata di reddito tra un giovane professionista ed uno meno giovane. Probabilmente chi ha sostenuto un lungo percorso formativo e abilitativo si attendeva qualcosa di più dalla professione, ma i giovani professionisti non parlano più di benessere e dichiarano perfino di non poter riuscire più a far fronte alle spese previdenziali.

Caso eclatante quello degli avvocati: adesso che la legge forense ha posto come obbligatoria l'iscrizione alla cassa di categoria (pena la cancellazione dall'Albo) si parla di almeno 10 mila avvocati che usciranno dagli ordini professionali. Ma se le condizioni non saranno un pò più morbide potrebbero essere almeno il doppio.

L'attuale crisi economica si è abbattuta, dunque, su queste categorie che non hanno mai avuto un sistema di *welfare* capace di ammortizzarne gli urti. Il presente disegno di legge, quindi, si propone di avviare un sistema di *welfare* capace di far fronte a un orizzonte molto cambiato, soprattutto per i più giovani, prevedendo misure per agevolare l'accesso alle professioni intellettuali.

Con l'articolo 1 si stabiliscono le finalità e l'oggetto della legge. L'articolo 2 definisce l'attività professionale e la professione ordinistica. L'articolo 3 istituisce un apposito Fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali intellettuali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani. Il Fondo provvede alla concessione di garanzia per i prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti di età non superiore ai trentacinque anni; prestiti ai giovani con età - inferiore ai quaranta - anni, finalizzati al supporto delle

spese di - impianto dei nuovi studi professionali, mediante progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti; programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professio-

nale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza e, infine, progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale. L'articolo 4 reca le modalità per l'accesso al Fondo e l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di agevolare l'accesso dei giovani alle attività professionali intellettuali istituendo un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali intellettuali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge; per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio.

Art. 3.

(Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione del fondo di rotazione per le professioni)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un Fondo di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie a giovani professionisti per l'accesso e l'avvio dell'attività professionale e

per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, di seguito denominato «Fondo», dal quale possono essere prelevate, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, le somme necessarie per gli interventi di cui al comma 2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 20 milioni di euro annui.

2. Con il Fondo di cui al comma 1, si provvede alla concessione di agevolazioni finanziarie per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti di età non superiore ai trentacinque anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, attraverso: progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti; programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il Fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

Art. 4.

(Accesso al Fondo)

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie a:

a) specificare i soggetti legittimati ad accedere al Fondo;

b) disciplinare i termini per le domande di accesso al Fondo;

c) individuare le modalità e i termini di erogazione delle somme richieste, prevedendo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

d) individuare le modalità di gestione del Fondo.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti, a de-

correre dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.